SRR MESSINA PROVINCIA SCPA

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA IN 8 COMUNI DELLA SRR MESSINA PROVINCIA.

N. Gara 8995975

Lotto 1: Rodì Milici - C.I.G.: 9710225B27

Lotto 2: Capri Leone, Caronia, Ficarra, Torrenova, San Salvatore di Fitalia - C.I.G.: 9711369B36

Lotto 3: Reitano, Santo Stefano di Camastra - C.I.G.: 971138693E

SCHEMA CONTRATTO NORMATIVO

L'anno	o duemilaventire, il giorno del mese di (/), presso la								
sede o	della S.R.R. Messina Provincia con sede legale in Corso Cavour, 87 – 98122 Messina								
sono p	presenti:								
•	la S.R.R. Messina Provincia S.C.p.A., Partita IVA 03279530830, nella persona del, nato a il, e residente in Via, C.F, come Ente regolatore;								
•	la Società, di seguito "Gestore", dall'altra parte;								
VISTI									
-	lo Statuto della Regione Siciliana;								
-	il D. Lgs n.152/2006 e ss. mm. e ii.;								
-	il D. Lgs n.50/2016 e ss. mm. e ii.;								
-	il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207;								
-	il D. Lgs. n.81/2008 e ss. mm. e ii.;								
-	le Disposizioni del Codice Civile art.1655-1677;								
-	la L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii.;								
-	lo Statuto Sociale della SRR Messina Provincia S.C.p.A. approvato con l'Atto costitutivo del 27 settembre 2013, Rep. n.27.323, raccolta n.7979 del Notaio dott.ssa Rita Monica.								
CONS	SIDERATO								
-	 che la Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti SR Messina Provincia S.C.p.A. è la società consortile di capitali costituita per l'eserciz delle funzioni affidate dalla L.R. n.9 del 08/04/2010 e ss. mm. e ii.; 								
-	che ai sensi dell'art.8 della L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii. la SRR, salvo quanto previsto dal comma 2 ter dell'art. 5, esercita le funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del D. Lgs. n.152/2006;								
-	che ai sensi dell'art.15 della L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii. in data con verbale di aggiudicazione del l'UREGA ha aggiudicato la gara d'appalto per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti per n Comuni facenti parte l'Ambito territoriale Messina Provincia e precisamente:								
-	CIG;								
-	che in data il Consiglio di Amministrazione della SRR Messina Provincia S.C.p.A. ha deliberato la presa d'atto del verbale di aggiudicazione dell'UREGA del								
-	che la gara d'appalto non impegna economicamente e quindi finanziariamente la SRR in quanto l'affidamento viene effettuato in nome e per conto dei Comuni consorziati così come previsto dall'art.15, comma 1, della L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii.;								
-	che il RUP nella determina del ha								
	preso atto che la ditta aggiudicataria del servizio è la dittaed								
	ha effettuato i controlli di rito propedeutici alla sottoscrizione del contratto normativo e dei contratti attuativi.								

Viste le sopracitate considerazioni, che fanno parte integrante della presente scrittura, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 Ambito di applicazione

Il presente Contratto normativo, in prosieguo denominato Contratto, contiene la disciplina regolamentare dei rapporti tra gli attori del servizio integrato di gestione dei rifiuti (di seguito Servizio), quali la Società per la Regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti denominata S.R.R. Messina Provincia, i n Comuni del territorio compresi nella SRR Messina Provincia S.C.p.A. ed il Soggetto incaricato di svolgere il servizio integrato di gestione dei rifiuti per i comuni consorziati, d'ora in avanti Gestore.

Art.2 Carattere dei servizi

I servizi oggetto del presente appalto, sono ad ogni effetto, servizi pubblici essenziali e costituiscono quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dall'art.178, 1° comma del D. Lgs. n.152/2006 e ss. mm. e ii., finalizzata ad assicurare un'elevata protezione dell'ambiente.

Tutti i servizi affidati con il presente appalto, essendo a tutti gli effetti servizi pubblici essenziali ed indispensabili, non possono essere sospesi o abbandonati per nessun motivo tranne i casi di forza maggiore.

ΑI	Gestore	è affidato i	n esclusiva il ser	vizio	di gestion	ie inte	egrata de	ei rifiuti	urbani e	assimilati
(di	seguito	, "servizio	base") prodott	i nei	Comuni	di _				
no	nché i "s	ervizi opzio	onali" individuati	nel P	rogetto.					

Servizi di base

Il Gestore svolge le attività comprese nel servizio in maniera omogenea su tutti i Comuni oggetto dell'appalto ed alle condizioni previste dal contratto normativo, secondo quanto disposto nel contratto di appalto attuativo.

Il "servizio di base" comprende:

1) **SERVIZI BASE**

- 1.1. Servizio di pulizia mediante spazzamento, col sistema manuale e\o meccanico, dei rifiuti urbani provenienti da vie, piazze, marciapiedi, nonché da tutte le aree pubbliche o soggette ad uso pubblico anche se temporaneo o regolamentato, comprese le aiuole ed i giardini pubblici.
- 1.2. Servizio di pulizia del centro abitato in occasione delle feste patronali e mercati secondo le date concordate con i vari comuni.
- 1.3. Servizio di raccolta in forma differenziata di tutte le frazioni di rifiuto differenziabili e non differenziabili, trasporto e conferimento agli impianti di destinazione finale, (impianti di stoccaggio e\o trattamento e\o smaltimento di tutte le tipologie merceologiche di rifiuti solidi urbani o assimilabili, come individuati dall'art.184 del D. Lgs n.152/2006, compresi rifiuti ingombranti, rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti abbandonati su aree pubbliche, rifiuti urbani pericolosi, nel rispetto dei Regolamenti Comunali.
- 1.4. Servizio di manutenzione e gestione operativa delle isole ecologiche, piattaforme, CCR ed aree ecologiche per la raccolta differenziata.
- 1.5. Servizio di manutenzione, lavaggio disinfezione e deodorazione di tutti i contenitori adibiti al conferimento dei rifiuti indifferenziati e differenziati, sia urbani che assimilati.
- 1.6. Servizio di raccolta differenziata mediante ritiro da appositi contenitori e presso le isole ecologiche, CCR ed aree ecologiche dei rifiuti urbani pericolosi di origine

domestica quali farmaci scaduti, pile esauste, contenitori etichettati con le sigle T e/o F e simili, apparecchiature contenenti CFC. Il servizio comprende oltre la raccolta anche il trasporto, nel rispetto delle norme vigenti in materia di autorizzazioni, sicurezza ed identificazione, nonché il conferimento degli stessi presso impianti di stoccaggio o smaltimento autorizzati.

- 1.7. Servizio di raccolta differenziata domiciliare, od altri tipi di raccolta che consentano ai Comuni l'attivazione della tariffazione puntuale, e successivo trasporto agli impianti di recupero.
- 1.8. Campagne annuali di comunicazione all'utenza.

2) SERVIZI OPZIONALI

- 2.1 Servizio di diserbo del suolo pubblico, comprese le fossette degli alberi, gli interstizi dei marciapiedi e delle strade pubbliche, da attuarsi in modo efficiente e continuativo.
- 2.2 Servizio di pulizia e lavaggio delle strade e svuotamento dei cassonetti in occasione delle feste patronali, fiere annuali ed importanti manifestazioni.
- 2.3 Servizio di rimozione dal suolo pubblico delle carogne di animali di piccola, media e grande taglia, successivo allontanamento e smaltimento finale secondo le vigenti disposizioni sanitarie in materia.
- 2.4 Servizio di raccolta e conferimento ad impianto autorizzato per lo smaltimento finale delle siringhe abbandonate sul suolo pubblico.
- 2.5 Servizio di pulizia radicale delle caditoie stradali e dei sottostanti pozzetti di raccolta delle acque piovane.
- 2.6 Servizio di pulizia spiagge.
- 2.7 Servizio di raccolta rifiuti abbandonati su aree pubbliche fuori dal centro abitato.
- 2.8 Incremento del servizio di spazzamento.
- 2.9 Servizi nuovi.

Art.3 Durata

L'appalto avrà durata di sette anni con decorrenza dalla data di stipula di ciascun contratto attuativo.

Art.4 Piano annuale delle attività e degli interventi

Sulla base e nel rispetto dei criteri, degli standard e di ogni altra prescrizione posta in essere dal Capitolato Speciale di Appalto e dal Contratto d'Appalto attuativo, viene annualmente predisposto, in tempi congrui per le necessità delle singole Amministrazioni Comunali ed in ossequio alle previsioni programmatiche delle stesse, un Piano annuale delle attività e degli interventi, redatto congiuntamente con il Gestore, che contiene:

- a) una relazione descrittiva nella quale in rapporto ai più generali obiettivi fissati dalla pianificazione del Comune, si individuano in dipendenza di eventuali nuove e diverse esigenze del servizio, ulteriori modalità operative prescelte, finalizzate anche ad un'ottimizzazione del servizio stesso.
- b) l'elenco dei servizi opzionali programmabili.
- c) la delimitazione delle aree del territorio comunale per ogni tipologia di servizio da svolgere.

d) l'ammontare del costo annuo del servizio in relazione a quanto concordato ai precedenti punti a), b) e c) corredata dal relativo impegno di spesa da parte del Comune.

Art.5 Oggetto del Contratto normativo

Il contratto normativo definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di affidamento, sospensione e risoluzione dei singoli contratti di appalto attuativi della parte di servizio relativa al territorio dei singoli comuni, stipulati tra il Comune stesso e il Gestore. In particolare, il contratto normativo disciplina le condizioni generali dei singoli contratti d'appalto attuativi conclusi da ciascun Comune con il Gestore.

Con il Contratto normativo il Gestore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dei singoli Comuni ad erogare il servizio con le caratteristiche e le modalità tecniche e di conformità di cui al Progetto Tecnico, al Piano d'Ambito, al Capitolato Speciale d'Appalto, al Disciplinare Descrittivo e Prestazionale e rispettivi eventuali allegati, ivi compreso l'Offerta tecnica e l'Offerta economica.

Il Gestore si obbliga, altresì, ad erogare il servizio nella misura e con le modalità specificate con il Contratto d'Appalto attuativo e suoi allegati stipulato con i singoli Comuni, eventualmente modificato con successivi Atti Aggiuntivi al Verbale di consegna.

Ciascun Comune si obbliga a stipulare con il Gestore un Contratto d'Appalto attuativo nei limiti dell'importo contrattuale.

Il Contratto normativo rimane valido, efficace e vincolante, per la regolamentazione dei Contratti d'Appalto attuativo, dalla data di stipulazione del Contratto normativo medesimo e per tutta la durata dei Contratti attuativi.

Art.6 Oggetto del Contratto d'Appalto attuativo

Il contratto d'appalto attuativo disciplina il rapporto obbligatorio tra il singolo Comune e il Gestore.

Esso segue la struttura dello schema di contratto predisposto e reso noto dalla stazione appaltante all'atto dell'avvio della gara così come disciplinato dal contratto normativo.

I singoli Contratti d'Appalto attuativi sono conclusi dai Comuni in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice e devono essere stipulati entro 45 (quarantacinque) gg naturali e consecutivi dalla data di stipula del Contratto normativo.

In caso di mancata sottoscrizione del Contratto attuativo da parte del Comune, si applica l'art.14 della L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii. e nulla il Gestore potrà chiedere alla SRR Messina Provincia S.C.p.A. in termini di qualsivoglia risarcimento.

Il contratto d'appalto attuativo, è redatto secondo le modalità del contratto a risultato così come previsto dall'art.16 della L. R. 8 aprile 2010, n.9 e ss. mm. e ii. Esso dovrà contenere tutti gli elementi necessari per il conseguimento delle percentuali di raccolta differenziata stabilite dall'art.9, comma 4, lett. a) della L. R. 8 aprile 2010, n.9 e ss. mm. e ii. su scala comunale.

In particolare, il contratto d'appalto attuativo a risultato, nel rispetto delle "Linee guida operative sulla raccolta differenziata" e degli altri indicatori previsti nel Piano Regionale e nel Piano d'Ambito, determina gli obiettivi qualitativi, quantitativi che il Gestore è tenuto a garantire per tutta la durata contrattuale di affidamento del servizio.

Ai sensi del comma 2, art. 15 della L. R. n.9/2010 e ss. mm. e ii., al completamento del primo triennio di affidamento, e successivamente con cadenza triennale, la S.R.R., anche su segnalazione di singoli comuni, procede alla verifica della congruità dei prezzi rispetto alle condizioni di mercato applicate a parità di prestazioni.

Nel caso sia accertato che, a livello nazionale o regionale, il costo medio applicato a parità di prestazioni, sia inferiore per non meno del 5 per cento rispetto a quello praticato dal Gestore, i comuni fino all'affidamento del nuovo appalto con le modalità di cui al comma 1, art.15 della medesima Legge, possono recedere dal contratto di appalto e provvedere ad un'autonoma organizzazione del servizio sul proprio territorio, salvo che l'affidatario dell'appalto non dichiari la propria disponibilità ad adeguare il corrispettivo alle sopravvenute condizioni economiche.

Ai sensi dell'art.203 del D. Lgs. n.152/2006 e ss. mm. e ii., lo schema tipo del contratto attuativo prevede:

- a. il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
- b. l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- c. la durata dell'affidamento;
- d. i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio:
- e. le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio;
- f. i principi e le regole generali relativi alle attività ed alle tipologie di controllo, in relazione ai livelli del servizio ed al corrispettivo, le modalità, i termini e le procedure per lo svolgimento del controllo e le caratteristiche delle strutture organizzative all'uopo preposte;
- g. gli obblighi di comunicazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti del Gestore e le relative sanzioni;
- h. le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile, diversificate a seconda della tipologia di controllo;
- i. il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;
- j. l'obbligo di applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, da parte del Gestore del servizio integrato dei rifiuti, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente;

2.

Art.7 Modalità di conclusione dei singoli Contratti d'Appalto attuativi

I singoli Contratti d'Appalto attuativi del Contratto normativo dovranno essere stipulati entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del Contratto normativo.

Essi produrranno effetti dal 1° giorno del mese successivo alla scadenza dei 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto d'appalto attuativo.

Successivamente alla stipula del Contratto d'Appalto attuativo l'avvio del servizio sarà regolato dal Programma operativo delle attività, conforme all'offerta presentata in sede di gara, consegnato entro la data di stipula del Contratto attuativo ed allegato al verbale di consegna.

Art.8 Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità

Sono a carico del Gestore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla erogazione del servizio oggetto del Contratto normativo, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'erogazione dello stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi oltre alla normativa vigente, alle caratteristiche ed alle specifiche indicate nel Progetto, nel Piano d'Ambito, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel Disciplinare Descrittivo e Prestazionale, nel Contratto d'Appalto Attuativo e rispettivi eventuali allegati, ivi compreso l'Offerta tecnica e l'Offerta economica.

Resta inteso che dei singoli Contratti d'Appalto attuativo rimane unico responsabile nei confronti del Gestore, il Comune che lo ha stipulato restando esclusa qualsiasi responsabilità della SRR Messina Provincia S.C.p.A.

Art.9 Obbligazioni specifiche del Gestore

Il Gestore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto normativo a:

- a) comunicare alla SRR ed ai Comuni interessati tempestivamente e in via preventiva, le date di eventuali scioperi, le ore e gli orari nonché le modalità di esecuzione del servizio minimo secondo quanto stabilito dal codice di regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti alle attività individuate dal campo di applicazione del CCNL unico di settore;
- b) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative che saranno comunicate dai Comuni;
- c) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le prescrizioni indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel Disciplinare Descrittivo e Prestazionale, nel Progetto-offerta presentato in sede di gara e nel Contratto d'Appalto attuativo, compreso la fornitura, e la successiva manutenzione, dei contenitori e delle attrezzature necessarie allo svolgimento dei servizi di raccolta delle varie tipologie di rifiuto;
- d) ottemperanza della normativa in materia di sicurezza dell'ambiente di lavoro di cui al D. Lgs. n.81/2008 e ss. mm. e ii.;
- e) dare immediata comunicazione ai Comuni, per il tramite dei Direttori di esecuzione del contratto, per quanto di competenza di questi ultimi, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto della Contratto normativo e dei Contratti d'appalto attuativi;
- f) creazione di una applicazione per sistema Android e iOS che renda disponibili informazioni sulle modalità di conferimento delle principali categorie di rifiuto: distinzione merceologica dei rifiuti, calendario del porta a porta, localizzazione raccoglitori stradali, isole ecologiche, centri di raccolta, segnalazioni da parte dei cittadini, geolocalizzazione di rifiuti abbandonati, ecc., e metta a disposizione strumenti utili per scambiare informazioni con il Gestore e con i Comuni.

È fatto obbligo al Gestore a proprie cure e spese la realizzazione di una banca dati per il controllo delle attività che si svolgono sul territorio basato sull'utilizzo di tecnologie GIS per la vigilanza sui percorsi degli automezzi e per l'archiviazione dei dati.

Il Gestore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere aggiornate e/o emanate successivamente alla stipula del Contratto normativo.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto normativo, resteranno ad esclusivo carico del Gestore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e il Gestore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dei Comuni, assumendosene il medesimo Gestore ogni relativa alea.

Il Gestore è tenuto a dotarsi di una sede aziendale – centro servizi, per la quale dovrà produrre, all'atto della sottoscrizione del contratto, apposito contratto di locazione, ovvero il titolo di proprietà o possesso dei locali e in cui, a tutti gli effetti di legge, elegge domicilio legale.

Detta sede dovrà essere ubicata in posizione baricentrica al territorio in relazione alla densità abitativa.

Il Gestore ha l'obbligo di attivare un "Call Center", a cui l'utente potrà rivolgersi per comunicazioni, richieste e segnalazioni, garantendone il funzionamento almeno negli orari di ufficio e in caso concordati con il Comune.

Per tutta la durata dell'appalto dovranno essere in funzione gli uffici della succitata sede aziendale nei quali, negli orari ufficio e, comunque, negli orari di svolgimento del servizio in appalto, dovrà essere presente personale qualificato e responsabile dell'impresa appaltatrice, idoneo a ricevere, anche a mezzo PEC, telefono e/o fax, le comunicazioni dell'utenza, del Comune e della SRR.

Il Gestore deve inoltre disporre di idonei locali e aree opportunamente dislocati sul territorio da adibire a:

- spogliatoio, servizi igienici, docce destinati al personale operante;
- ricovero mezzi, deposito attrezzature e materiali, operazioni di lavaggio mezzi, disinfezione e manutenzione dei mezzi e delle attrezzature.

Art.10 Personale utilizzato nello svolgimento del servizio in appalto

Nello svolgimento del servizio in appalto, sarà utilizzato:

- a) Prioritariamente, (ove presente) tutto il personale in forza alla SRR ed agli ATO il cui territorio ricade in quello della SRR ed individuato secondo le previsioni dell'art.19 della L. R. n.9/2010 e ss. mm. e ii. Legge e secondo l'Accordo Quadro del 6 agosto 2013. Tale personale sarà utilizzato dal soggetto affidatario dell'appalto che ne assumerà la responsabilità gestionale, operativa e disciplinare anche per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nonché per l'erogazione delle retribuzioni;
- b) Secondariamente, il personale individuato dalla disposizione dell'art.202, comma 6 del D. Lgs. n.152/2006 secondo le modalità e nei limiti previsti dai CCNL di categoria.

Al fine di assicurare la salvaguardia dell'occupazione e delle professionalità maturate nella esecuzione dei servizi condotti dalla precedente gestione sul territorio interessato dal presente appalto, il concorrente nella predisposizione dell'offerta dovrà tenere conto e

rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente, dall'art.19 della L. R. n.9 del 08/04/2010 e ss. mm. e ii., dal D. Lgs. n.152/2006, art. 202, dal Progetto Tecnico della presente gara, nonché dall'Accordo Quadro sottoscritto tra l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e le parti sociali del 6/8/2013 (pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti) e consequenzialmente tenendo conto dell'elenco del personale della dotazione organica della SRR approvata dall'Assemblea dei Soci e che ha ottenuto parere positivo dalla Giunta Regionale e presa d'atto da parte del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

Per ciò che riguarda i rapporti con il personale si farà riferimento a quanto stabilito dal Contratto collettivo Nazionale del Lavoro in vigore nel settore (CCNL Igiene Ambientale – Aziende Municipalizzate).

Art.11 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Gestore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e alle figure ad essi equiparati derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Gestore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali e alle figure ad essi equiparati, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto normativo alla categoria e nelle località di svolgimento delle prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Gestore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto normativo.

Art.12 Dotazione patrimoniale

In ottemperanza a quanto previsto dall'art.7, comma 8 della L. R. n.9/2010 nonché dalle disposizioni dell'art.202, comma 4 del D. Lgs. n.152/2006, la SRR e/o il Comune conferiscono in comodato beni propri o dei propri soci al Gestore che ne assume i relativi oneri nei termini e per la durata prevista dal contratto di servizio.

Alla scadenza della gestione del servizio o in caso di sua cessazione anticipata, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.4, commi 29 e 30 della Legge n.148/2011, il precedente Gestore cede al Gestore subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze necessari, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, per la prosecuzione del servizio, come individuati, ai sensi del comma 11, lettera f) dell'art.4 della Legge n.148/2011, dall'ente affidante, a titolo gratuito e liberi da pesi e gravami.

Se, al momento della cessazione della gestione, i beni di cui sopra non sono stati interamente ammortizzati, il Gestore subentrante corrisponde al precedente Gestore un importo pari al valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi.

Art.13 Corrispettivi

I corrispettivi dovuti al Gestore sono indicati nell'Offerta economica del Contratto attuativo. Il corrispettivo pattuito è comprensivo della prestazione della fornitura dei materiali e attrezzature necessari per l'esecuzione del servizio come definito nelle condizioni di cui al precedente art.2.

I prezzi di aggiudicazione resteranno invariati per il primo triennio di validità del Contratto attuativo.

Decorsi i primi 36 mesi dalla stipula del Contratto attuativo, con cadenza triennale, salvo quanto già previsto al precedente art.9, il Gestore potrà richiedere una revisione dei prezzi pattuiti richiedendo la congruità alla SRR. ai sensi del comma 2, art.15 della L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii.

Tale revisione andrà a valere nel periodo successivo di validità del Contratto attuativo e secondo i criteri stabiliti nello stesso.

Art.14 Fatturazione e pagamenti

Ai sensi del comma 2, lett. c), art.4 della L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii., i singoli Comuni provvedono al pagamento del corrispettivo di cui al presente capitolato, assicurando l'integrale copertura dei relativi costi.

Ai sensi del comma 2, lett. d), art.4 della L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii., i singoli Comuni, provvedono all'adozione della delibera di cui all'art.159, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n.267/2000, vincolando le somme destinate al servizio e garantendo il permanere del vincolo di impignorabilità, mediante pagamenti in ordine cronologico.

Dette somme dovranno trovare copertura finanziaria nel rispetto di quanto stabilito all'art.191 del su richiamato D. Lgs. n.267/2000.

Il responsabile del servizio di cui all'art.191 del D. Lgs. n.267/2000 conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente alla ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura dovrà essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione.

Ciascuna fattura emessa dall'affidatario del servizio dovrà contenere, altresì, il codice di riferimento al Contratto d'appalto cui si riferisce e dovrà essere intestata al Comune interessato e spedita in formato elettronico al Codice Univoco Ufficio prestabilito.

L'importo delle predette fatture verrà corrisposto secondo la normativa vigente in materia e bonificato su apposito conto corrente dedicato, secondo quanto previsto dall'art.3 della Legge n.136/2010 e ss. mm. e ii., al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il gestore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto; qualora il gestore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il singolo contratto attuativo potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R dalle amministrazioni comunali.

Queste ultime potranno altresì procedere all'esecuzione in danno e a carico del gestore della prestazione del servizio non adempiuta.

In caso di raggruppamento di imprese (RTI) i pagamenti saranno effettuati esclusivamente a favore della mandataria capogruppo.

I pagamenti, previa verifica:

- della documentazione attestante la regolarità contributiva (DURC) del gestore ai sensi dell'art.5, comma 2, della Legge n.82/1994;
- delle inadempienze esattoriali del gestore ai sensi della Legge n.40/2008;

verranno liquidati a presentazione di fattura, a seguito di accertamento da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale sulla regolarità e congruità delle prestazioni fornite, applicando eventuali penali stabiliti da contratto.

Qualora il gestore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché delle retribuzioni correnti dovute al personale impiegato nella prestazione del servizio appaltato, il comune procederà alla sospensione dei pagamenti delle fatture ed assegnerà un termine non superiore ai trenta giorni entro il quale il gestore dovrà procedere a regolarizzare tali adempimenti.

Il pagamento delle fatture da parte del comune sarà effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione.

Il gestore non potrà eccepire al comune alcun diritto a titolo di risarcimento danni o interessi per detta sospensione dei pagamenti delle fatture.

Qualora il gestore non adempia nel termine prescritto a regolarizzare la propria posizione il comune potrà procedere alla risoluzione del contratto d'appalto.

Il costo di conferimento dei rifiuti indifferenziati agli impianti di smaltimento finale è a carico dei singoli Comuni.

Il costo di conferimento delle frazioni differenziate agli impianti è a carico dei singoli Comuni. I proventi derivanti dai rifiuti differenziati, conferiti in forza delle convenzioni sottoscritte tra i Comuni ed i Consorzi di filiera, spettano ai Comuni.

Art.15 Penali

Le penali sono espressamente previste e disciplinate dal Capitolato Speciale d'Appalto e dai Contratti attuativi cui si rinvia integralmente.

Art.16 Cauzioni

L'Impresa aggiudicataria, contestualmente alla stipula di ciascun Contratto attuativo, ha costituito un deposito cauzionale definitivo, a garanzia dell'esatto e completo adempimento dei suoi obblighi contrattuali secondo le modalità e i criteri previsti dall'art.103 del D. Lgs. n.50/2016.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Gestore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art.1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione della Contratto normativo e dei singoli Contratti attuativi.

INSERIRE ESTREMI POLIZE.....

La garanzia opera per tutta la durata del Contratto attuativo cui si riferisce, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto attuativo; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dei Comuni verso il Gestore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.

Qualora l'ammontare dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Gestore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del Comune.

Art.17 Danni e responsabilità civile

Il Gestore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Gestore stesso quanto dei Comuni e/o della SRR e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Gestore stipula una polizza assicurativa, a beneficio dei Comuni e della SRR a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Gestore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto normativo e ai Contratti attuativi.

INSERIRE ESTREMI POLIZE.....

Art.18 Risoluzione

La SRR potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art.1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Gestore con raccomandata A/R, il Contratto normativo nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Assuntore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
- b) mancata stipulazione anche di uno solo dei Contratti attuativi entro il termine previsto per fatto del Gestore;
- c) qualora il Gestore si sia reso colpevole di frode a seguito di sentenza passata in giudicato;
- d) sentenza dichiarativa di fallimento, sentenza di ammissione alla procedura di concordato preventivo, sentenza di ammissione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, cessazione dell'attività commerciale;

In tal caso la SRR ha diritto di ritenere quanto versato a titolo di cauzione definitiva salvo comunque il diritto al risarcimento del maggior danno nei confronti del Gestore, la risoluzione del Contratto normativo comporterà la risoluzione dei contratti attuativi nel frattempo stipulati.

La SRR potrà altresì risolvere di diritto ai sensi dell'art.1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Gestore con raccomandata A/R, i singoli Contratti attuativi nei seguenti casi:

- e) mancato adempimento da parte del Gestore delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli articoli del Contratto normativo e nei suoi Allegati;
- f) qualora il Gestore non costituisca adeguato autoparco e non provveda sostanzialmente per le attrezzature ed i materiali previsti a suo carico per l'espletamento del servizio, secondo quanto dichiarato nel progetto offerta;
- g) revoca o decadenza dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali ex art.212 del D. Lgs. n.152/2006 e D. M. n.406/98:
- h) accertato utilizzo di attrezzature e personale inferiore a quanto dichiarato in sede di offerta;
- i) mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art.11 del presente Contratto (utilizzo del personale);

- j) mancata corresponsione da parte del Gestore delle retribuzioni al personale utilizzato secondo le modalità prescritte dal CCNL per il comparto di riferimento e delle relative ritenute e contributi di legge agli organi preposti;
- k) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune, ai sensi del precedente articolo "Cauzioni";
- I) violazione del divieto di cessione dei contratti attuativi di cui al successivo articolo "Divieto di cessione del contratto";
- m) negli altri casi di cui all'articolo "Fatturazione e pagamenti";
- n) in caso di reiterati inadempimenti che comportino applicazioni di penali in misura superiore alle percentuali del capitolato tecnico;
- o) in caso di inottemperanza alle norme per la sicurezza dell'ambiente di lavoro di cui al D. Lgs. n.81/2008 e ss. mm. e ii.;
- p) impedimento dell'esercizio dei poteri di controllo e collaborazione spettanti al Comune;
- q) nel caso in cui il Gestore non dia comunicazione del tentativo di concussione subito o nei casi in cui da evidenze giudiziarie consolidate in una misura cautelare o in un provvedimento di rinvio a giudizio si palesino accordi corruttivi tra il soggetto aggiudicatore e l'impresa aggiudicataria.

L'attivazione di tali strumenti risolutivi dovrà essere coordinata con le misure straordinarie previste dall'art.32 del D. L. n.90/2014.

In tutti i predetti casi di risoluzione i Comuni hanno diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, per quanto di rispettiva competenza, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, fatto salvo comunque il diritto al risarcimento del maggior danno nei confronti del Gestore.

Infine, oltre ai casi di risoluzione previsti dal presente articolo costituiscono motivo di risoluzione contrattuale tutti gli altri casi previsti negli altri articoli del presente Capitolato Generale, nonché in tutti gli altri casi previsti da Capitolato Speciale e dalla normativa vigente.

Ciascun Comune in caso di inadempimento del Gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con il Contratto normativo o con il rispettivo Contratto attuativo, per quanto di propria competenza, potrà richiedere alla SRR, previa messa in mora del Gestore, la risoluzione del Contratto attuativo e del Contratto normativo. In tutti i predetti casi, è facoltà della SRR nella qualità di Stazione appaltante risolvere il contratto stipulato ossia la risoluzione sia del contratto normativo che di tutti i contratti attuativi.

Art.19 Recesso

I Comuni hanno diritto di recedere da ciascun singolo Contratto attuativo con effetto immediato e senza che ciò impedisca la prosecuzione del Contratto normativo da parte degli altri Contraenti, mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi al Gestore, nei casi di:

- a) giusta causa; ove per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a. la perdita in capo al Gestore dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara;

- b. la condanna, con sentenza passata in giudicato, di taluno dei componenti l'organo di amministrazione o dell'amministratore delegato del Gestore per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero qualora i medesimi siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia:
- c. l'accertamento tramite la competente Prefettura di tentativi di infiltrazione mafiosa (art.11, D.P.R. n.252/1998);
- b) mutamenti di carattere organizzativo del Comune, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici o accorpamento o soppressione del Comune.

Dalla data di efficacia del recesso, il Gestore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali. In caso di recesso del Comune, il Gestore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art.1671 cod. civ.

Art.20 Subappalto

Come risulta in sede di offerta e dal verbale di aggiudicazione, la Ditta Ai sensi dell'art.105 del succitato D. Lgs. n.50/2016, ha attestato la volontà che per le attività di seguito elencate intende ricorrere al subappalto.

In particolare ... Tabella: Attività – subappaltatore - importo

L'affidamento in subappalto sarà ordinato alle condizioni indicate di seguito, ai sensi dell'art.105 del D. Lgs. n.50/2016.

Si ricorda che l'appaltatore e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della SRR e dei singoli Comuni per le prestazioni oggetto del contratto attuativo.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

INSERIRE EVENTUALI ESTREMI DI CONTRATTI DI SUB APPALTO

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni e modalità previste dall'art.105 del D. Lgs. n.50/2016.

Art.21 Divieto di cessione del contratto

E' fatto assoluto divieto al Gestore di cedere, a qualsiasi titolo, i Contratti attuativi e quindi il Contratto normativo, a pena di nullità delle cessioni stesse.

Art.22 Responsabile del servizio

Il Gestore, all'atto della stipula del Contratto attuativo, si obbliga a nominare un responsabile del servizio denominato "Responsabile del contratto" che sarà il referente responsabile nei confronti dei Comuni e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Gestore.

INSERIRE GENERALITA' DEL RESPONSABILE DELSERVIZIO

Esso in particolare avrà la responsabilità di organizzare la raccolta e la trasmissione agli organi preposti dei dati statistici.

Le eventuali variazioni della figura del Responsabile saranno comunicate tempestivamente ai Comuni.

Art.23 Foro competente

Per tutte le controversie inerenti e/o comunque connesse al presente Contratto normativo e/o al Contratto attuativo e alla loro validità, interpretazione ed esecuzione sarà esclusivamente investito il Foro territorialmente competente in base al Comune sottoscrittore del Contratto attuativo.

Art.24 Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico del Gestore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ai Contraenti per legge.

Il Gestore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto; conseguentemente, al Contratto normativo dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art.40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Gestore.

Art.25 Normative di riferimento e rinvio dinamico

Per tutti gli aspetti non disciplinati dal presente contratto si rinvia alle seguenti disposizioni:

- Normativa in materia di contabilità dello Stato;
- Normative in materia di appalti pubblici di forniture e servizi;
- Normative in materia ambientale;
- Normativa UNI di riferimento per quanto riguarda le attrezzature e i mezzi utilizzati per l'esecuzione di tutti i servizi di cui al presente contratto;
- Codice Civile e Codice di Procedura Civile.

Art.26 Clausola finale

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme; ai sensi dell'art.1341, secondo comma, del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del presente contratto.

Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto normativo e/o dei singoli Contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto normativo o dei singoli Contratti attuativi (o di parte di essi) da parte dei Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano di far valere nei limiti della prescrizione.

Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza, esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Messina, lì 13/04/2023